



COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 24/07/2014

Oggetto :

Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Approvazione regolamento - Determinazione aliquote per il 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventiquattro**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PECOLLO Battistino	Sindaco	X	
GANDOLFO Cristina	Consigliere	X	
DADONE Marco	Consigliere	X	
RETROSO Gennaro	Consigliere	X	
MANZO Massimo	Consigliere	X	
SAROTTO Andrea	Consigliere		X
DACOMO Alessandro	Consigliere		X
CASTELLINO Davide	Consigliere	X	
LOMBARDO Elio	Consigliere		X
GHIBAUDO Giuseppe	Consigliere	X	
BOSIO Giuseppe	Consigliere	X	

Totale

8	3
---	---

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PELUSO dr. Enzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PECOLLO Battistino** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati atti si procederà ad approvare i regolamenti TARI e IMU;

Dato atto che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:
- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), come convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»*

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 1), lettera b) del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 e il Decreto Legge del 6/03/2014 n. 16, come convertito con Legge 2/05/2014 n. 68, a norma dei quali il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

Vista la deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2014, approvata dal Consiglio Comunale con separato atto n. 21;

Ritenuto di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC – TASI;

Considerato che:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, alle unità immobiliari ad esse equiparate con legge e regolamento (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ai fabbricati rurali strumentali ed agli immobili merce delle imprese costruttrici;
- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;
- il Comune, applicando un'aliquota TASI pari al 3,3 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente agli immobili stessi;

Ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2014, ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi dei servizi indivisibili, stabilire le seguenti aliquote IUC-TASI per l'anno 2014:

- aliquota 2,5 per mille: per abitazioni principali e relative pertinenze;
- aliquota 1,5 per mille: seconde case e relative pertinenze;
- aliquota 1 per mille: per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- aliquota 1,5 per mille: tutti gli altri fabbricati;
- aliquota 2 per mille: terreni edificabili;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'ufficio Tributi;

Visti i pareri favorevole espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC –TASI" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI):
 - aliquota 2,5 per mille: per abitazioni principali e relative pertinenze
 - aliquota 1,5 per mille: seconde case e relative pertinenze;
 - aliquota 1 per mille: per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
 - aliquota 1,5 per mille: tutti gli altri fabbricati;
 - aliquota 2 per mille: terreni edificabili;
3. di dare atto che il "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC – TASI" di cui al punto 1) e le aliquote di cui al punto 2) hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;
4. di dare atto che, per il 2014, le rate per il pagamento sono previste alle scadenze del 16.10.14 e 16.12.14;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del "Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC-TASI" e ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che - nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare - l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 10.09.14, ai sensi dell'art. 1, c.688 della Legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 16/2014.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PECOLLO Battistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **28/07/2014** al **12/08/2014** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

Lì, **28/07/2014**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, **24/07/2014**

IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO **IL RERP. DELL'UFF. FINANZ.** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(REVELLI arch. Gemma) (DALMASSO rag. Antonella) (PELUSO dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì 24/07/2014

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)
